



Prot. n. 0192719  
del 21/08/2006

**OGGETTO:** Realizzazione postazione di emergenza “118” e nuovo complesso da adibire a sede operativa della pubblica assistenza “AVIS” **del Comune**, Classificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 16, comma 8, del DPR n. 380/2001.

**Il Comune** fa presente che “l’associazione pubblica assistenza AVIS del Comune” ha richiesto il rilascio del permesso di costruire per la “costruzione di un edificio destinato alla postazione di emergenza 118 e alla sede operativa della associazione”, nel quale sono previsti “sia il deposito dei mezzi a disposizione dell’associazione (autoambulanze, macchine, ecc.) sia sale per i corsi con relativi servizi igienici e camera da letto per gli operatori che svolgono il servizio 118”. A tal proposito fa notare che “l’associazione è iscritta nel Registro regionale del volontariato, ai sensi dell’art. 6 della l. 266/91 nel settore sanità e a seguito del decreto di riforma di cui al D.lgs. 460/97, che ha istituito la figura delle ONLUS, è considerata ex lege una ONLUS di diritto (art. 10, comma 8)”. Precisa infine che “l’attività istituzionale dell’associazione è configurata nel trasporto infermi, ammalati e feriti con mezzi sanitari (autoambulanze) in centri specializzati per cure e terapie (dialisi, chemioterapia, ecc.) integrazione del carente servizio effettuato dalla ASL di competenza per territorio (compreso il servizio 118)”.

**Il Comune** rileva che “il progetto presentato è funzionale alle attività svolte dall’associazione” e ritiene pertanto che “l’intervento può essere classificato come opera di urbanizzazione secondaria in quanto attrezzatura sanitaria ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D.P.R. 380/2001”, Chiede quindi se tale valutazione “può considerarsi corretta ai fini del rilascio del permesso di costruire”.

Sulla base di quanto esposto del quesito questo Servizio ritiene che l’intervento di che trattasi non possa essere qualificato come un’opera di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma vada qualificato come un’opera privata di interesse pubblico (o generale, che dir si voglia), in quanto tendente ad aumentare, tramite l’attività di una associazione privata la cui utilità sociale è stata espressamente riconosciuta dallo Stato e dalla Regione, la qualità e la quantità dei servizi forniti dal Servizio sanitario nazionale.

Quale opera privata di interesse pubblico può usufruire, se ve ne è la necessità, del rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art 68 della L.R n, 34/1992. In quanto realizzata da una associazione espressamente riconosciuta dallo Stato e tendente ad espletare i fini istituzionali di questa, può anche usufruire, a parere di questo Servizio, dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art 17, comma 3, lett. c) del medesimo D.P.R. n. 380/2001 (già art 9, primo comma, lett. f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10).